



Tribunale di Sulmona

All'udienza del giorno 21 maggio 2014 dinanzi al G.I. dott.ssa Giovanna Bilò sono presenti l'Avv. MASSIMO MICHELANGELO, in sostituzione dell'AVV. ARGENTO per la parte ROSA ANNA DE STEFANIS e, l'Avv. PACE ANNALISA, per la parte BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA.

L'AVV. Michelangelo si riporta agli scritti difensivi di parte attrice e alle richieste ivi formulate, in particolare insistendo per l'ammissione di c.t.u. contabile e opponendosi alla richiesta avversaria.

L'avv. Pace insiste per la concessione della provvisoria esecuzione e si riporta ai propri scritti difensivi. Insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova articolati nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Si oppone alla richiesta c.t.u. contabile avendo natura esplorativa.

Nell'ipotesi di accoglimento di c.t.u. le parti si riservano di nominare c.t.p.

Il G.I.

- ammette la c.t.u. contabile richiesta da parte opponente, nominando il dott. Alberto Trizio, con studio in Sulmona, al Viale Costanza, n. 1/C, e invitando lo stesso a presenziare all'udienza di giuramento, salvo eventuali motivi ostativi all'accettazione dell'incarico che il perito avrà cura di comunicare almeno 3 giorni prima della data d'udienza. Formula, a tal fine, i seguenti quesiti:

"Il C.T.U., nel contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione prodotta:

- calcoli le somme dovute dall'attrice alla BCC a titolo di interessi sul rapporto di prestito d'oro in uso n. 9736/13/6 secondo l'art. 3 del contratto intervenuto tra le parti in data 27.07.1999;

- accerti il valore conseguito dall'oro nei singoli trimestri di riferimento per il computo degli ointeressi nel corso dell'intera durata del rapporto e determini se, rispetto a tali valori, il tasso di interessi applicato sia stato rispetto so dell'art. 3 del contratto ovvero abbia assunto valori difformi e, se del caso, quali, precisando altresì eventuali superamenti del tasso soglia fissato alla stregua della l. 108/1996;

- in caso di superamento del tasso soglia, in riferimento ai trimestri nei quali detto superamento risulti essersi verificato, determini le somme che sarebbero state dovute in applicazione del tasso di interessi legale ovvero determinato ai sensi dell'art. 117 T.U.B. ovvero non applicando interessi;

- accerti, altresì, se le somme effettivamente corrisposte dall'attrice, come risultanti dagli estratti dei conti correnti n. 10282 e 13290, coincidano con quelle dovute alla stregua delle succitate pattuizioni contrattuali;

- in caso di difformità tra gli importi dovuti in forza del contratto di prestito d'oro in uso intervenuto tra le parti in data 27.07.1999 e quelle effettivamente corrisposte alla luce degli estratti conto, determini gli importi addebitati all'attrice in forza di eventuali prassi anatocistiche, nonché quelli derivanti da ulteriori oneri relativi ai rapporti di conto corrente (per es. c.m.s.), specificando le singole voci e le somme a ciascun titolo addebitate. Nel compiere tale

accertamento il c.t.u. terrà conto esclusivamente degli importi versati sul conto corrente in esecuzione del contratto di prestito d'oro n. 9736/13/6, con esclusione di eventuali altre somme sui medesimi conti transitate per usi diversi;

- ove, sulle somme dovute in forza del contratto di prestito d'oro, come sopra determinate, risulti l'applicazione degli interessi sugli interessi scaduti, determini la periodicità della capitalizzazione con riferimento tanto agli sbilanci a debito che a quelli a credito.

Nell'adempire al predetto incarico il c.t.u. provvederà a specificare la bibliografia di riferimento, utilizzata a supporto delle proprie valutazioni. Darà, inoltre, conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali e dell'adesione o del dissenso di costoro rispetto alle conclusioni assunte da esso c.t.u. In caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, il c.t.u. ne esporrà le motivazioni, se del caso disattendendole articolatamente";

con riferimento all'interrogatorio richiesto da parte opposta ritiene di non dover ammettere i quesiti nn. 1, 3 e 4 in quanto pacifici, né il n. 2 in quanto documentale.

Rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta, secondo quanto già rilevato nell'ordinanza del 22 gennaio 2014.

Fissa per il giuramento del perito l'udienza del 18 giugno 2014, ore 12:00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al perito.

Il G.I.

Dott.ssa Giovanna Bilò